

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 01341/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1341 del 2023, proposto da

Lipu, Wwf, Lac, Enpa, Lav, Legambiente Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Angelo Calzone, Marcello Nardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Marafioti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ispra - Istituto Superiore della Protezione e La Ricerca Ambientale, non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Federazione Italiana della Caccia, Federcaccia Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Maria

Bruni, Biagio Di Vece, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Calabria n. 380 del 10.8.2023, pubblicata sul BUR della Regione Calabria, n. 178 del 11.8.2023 con cui si approva il calendario venatorio per la stagione di prelievo 2023- 2024 (all. a) e la relazione tecnica redatta a supporto delle scelte condivise per la definizione del calendario venatorio (all. c) e con cui si prendeva atto del parere dell'ISPRA all. b)

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che l'istanza cautelare sia improcedibile quanto ai periodi di caccia del "combattente" e per la "tortora", stabiliti dal 17.9.2023 all'8.10.2023 e dunque oramai esauriti;

Ritenuto per il resto carente il *fumus boni iuris* in quanto, nei limiti della sommarietà cautelare e salvi gli eventuali approfondimenti di merito anche rispetto alle eccezioni di rito:

i) il parere che l'ISPRA esprime sullo schema di calendario venatorio, quale organo di consulenza tecnico-scientifica della Regione chiamato a verificare la compatibilità tra le previsioni del calendario e le esigenze di tutela della fauna selvatica, costituisce atto obbligatorio ma non vincolante, cosicché la Regione può

discostarsi dalle indicazioni ricevute, purché fornisca congrua ed adeguata motivazione delle difformi scelte operate (così, tra molte: TAR Liguria, Sez. II, 16.5.2014 n. 772; TAR Umbria, 1.6.2015 n. 229; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 20.11.2017, n.1235); in particolare, “competete alla Regione, ove voglia discostarsi dal parere ISPRA, dover dimostrare, con propri dati, la sussistenza delle speciali condizioni, predicabili rispetto al proprio territorio regionale, per discostarsi dalle indicazioni prudenziali licenziate dall’ISPRA, e, dall’altro, dall’insufficienza, ai fini qui in rilievo, di generici e non meglio documentati fattori differenziali legati a “tradizioni locali”, ove disancorate da un’affidabile attività di monitoraggio e non supportate da dati tecnici elaborati con sufficiente rigore scientifico» (C.d.S., sez. III, 22 giugno 2018, n. 3852; cfr., ex multis, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 11 ottobre 2021, n. 2203; T.A.R. Piemonte, sez. II, 20 novembre 2017, n.1235; T.A.R. Umbria, 26 maggio 2022, n. 341; Id., 1 giugno 2015, n. 229);

ii) nella fattispecie non appaiono fondate le doglianze prospettate dai ricorrenti giacché:

ii.a) quanto ai “turdidi” e agli “uccelli acquatici”, in disparte la questione della valenza dei “Key Concept”, la Regione ha indicato le ragioni del discostamento richiamando studi pubblicati su riviste scientifiche nonché studi universitari ritenuti più pertinenti allo specifico contesto regionale (pagg. 45-49 della relazione istruttoria la cui verosimiglianza non appare revocabile in dubbio per la mera anomalia dell'estensore, essendo comunque riconducibile al competente Settore come indicato nelle premesse della deliberazione), fornendo una motivazione che - almeno nei limiti dell’evidenza cautelare- non appare implausibile e rispetto alla cui sostenibilità per il discostamento dal parere ISPRA le ricorrenti avrebbero dovuto formulare più puntuali argomentazioni, non apparendo a ciò sufficiente il mero richiamo al parere ISPRA ed apparendo apodittica, in assenza di più precise e puntuali argomentazioni relative agli specifici oggetto di contestazione, l'affermazione di mera “apparenza” motivazionale;

ii.b) quanto alla “moretta” si rileva, sempre nei limiti dell’evidenza cautelare, che i

rilievi di ISPRA, motivati sull'opportunità di consentire il completo sviluppo degli ultimi nati a evitare la confusione fra specie diverse e ad evitare il disturbo a danno delle specie non soggette a prelievo, appaiono costituire valutazione di merito, non rientrante nelle competenze dell'Istituto e non vincolanti nei confronti dell'Amministrazione Regionale, oltre risultare generiche anche considerato che, in assenza di più specifiche argomentazioni, il rischio di confusione potrebbe valere per tutte le spese di cui all'art. 18 della l. n. 157/1992 (in argomento v. T.A.R. Catanzaro, n. 396/2022, peraltro richiamata nel provvedimento impugnato); ancora, la Regione sembra aver fornito (pagg. 34-36 della relazione istruttoria) una motivazione anche attinente allo specifico contesto regionale e relativa a periodi temporali più recenti, la cui ragionevolezza non sembra essere stata adeguatamente e puntualmente contestata dai ricorrenti;

ii.c) quanto alla "beccaccia", anche a prescindere dal protocollo freddo, la cui utilità e apprezzabilità non sembra negata neanche da ISPRA, la Regione Calabria sembra aver fornito (pagg. 42-45 della relazione) una motivazione richiamando studi specificamente indicati e ricerche evidenziate come di maggior dettaglio e anche pertinenti allo specifico contesto calabrese, in merito alla cui complessiva inattendibilità non sembra fornita adeguata e comprovata contestazione;

ii.d) quanto al "moriglione", premesso che la questione potrebbe al più porsi con riferimento alle zone protette per le quali è prevista la V.Inc.A, (Valutazione di Incidenza Ambientale) e non in generale: 1) la Regione ha affermato di aver tenuto conto del parere reso in tale sede e ciò non sembra implicare, di per sé, integrale recepimento delle prescrizioni (tenuto anche conto della non obbligatorietà di tale valutazione ove, come nella fattispecie, sia stato sottoposto a V.Inc.A. il piano faunistico venatorio); 2) nel calendario viene specificato che le modalità di caccia al "*Moriglione Aythya Ferina*" è sottoposta al regime previsto dal Piano di Gestione Nazionale e dai limiti ivi riportati in termini di capi abbattibili sui prelievi medi degli anni precedenti di prescrizioni (registrazione ai cacciatori su apposita

“app” cui è condizionato il rilascio del tesserino venatorio), per cui, a fronte di tale scelta appare sussistere piuttosto -in capo ai ricorrenti- un onere di prospettazione di specifiche censure in termini di inadeguatezza o di mancato rispetto del Piano, che nella fattispecie non sembrano rinvenibili dal ricorso;

Ritenuto pertanto di rigettare l’istanza cautelare;

Ritenuto che le circostanze della controversia giustificano la compensazione delle spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) pronunciandosi sull’istanza cautelare di cui in epigrafe la dichiara inammissibile quanto al “combattente” e alla “tortora” e la rigetta per il resto.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Arturo Levato, Primo Referendario

Domenico Gaglioti, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Domenico Gaglioti

IL PRESIDENTE
Giancarlo Pennetti

IL SEGRETARIO